Num. 86

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Estero (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 8 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (*franco*)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE ATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
6 Aprile	738.40	738.50	738,30	+ 15,4	+ 23,2	+ 25,0	+ 15,0	+ 19,0	+ 19,1	+ 6,8	S.O.	S O.	O.	Sereno con vap.	Sereno con vap.	Sereno
7 »	739.00	738,44	738,66	+ 17,9	+ 26,3	+ 28,4	+ 16,1	+ 19,2	+ 21,0	+ 8,5	O.	N N.E.	O.S.O.	Nug. sottili	Nuv. sparse	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 APRILE 1861

Il N. 4706 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la legge del 27 ottobre 1860, n. 4380;

Visto il R. Decreto 16 gennaio 1861, n. 4587;

Volendo appianare alcune difficoltà sollevatesi nell'attuazione della nuova procedura civile nelle Provincie delle Romagne, dell'Umbria e delle Marche, perciò in aggiunta alle disposizioni transitorie contenute nei Decreti nostri del 26 novembre 1860;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, di concerto col Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo per le medesime Provincie:

Art. 1. La delegazione per stendere le sentenze pronunciate dai Tribunali delle Romagne, dell'Umbria e delle Marche anteriormente all'osservanza dei nuovi Codici non ancora stese nella conformità prescritta dai §§ 598 e 599 del Regolamento legislativo giudiziario del 10 novembre 1834, sarà fatta dai Presidenti dei Tribunali del Circondario succeduti ai Tribunali civili e criminali, da cui la sentenza fu proferita, e dai Primi Presidenti delle Corti d'appello, se la sentenza fu pronunciata dai Tribunali d'appello o da altri Tribunali supremi.

Dovrà per quanto possibile delegarsi alcuno dei giudici intervenuti nella sentenza da stendersi, se ve ne saranno fra i membri del Tribunale del Circondario o della Corte rispettivamente, in difetto potrà delegarsi qualunque altro membro della Corte o del Tribunale del Circondario.

Cotali sentenze verranno stese nella conformità stabilita dal § 603 del Regolamento suddetto e non saranno sottoposte che alle tasse in vigore quando furono pronunciate.

Art. 2. Per la più esatta esecuzione degli articoli 1, 2 e 3 del R. Decreto delli 26 novembre 1860, N. 4452 si osserveranno le norme seguenti:

Le cause di competenza dei giudici di mandamento saranno portate dinanzi ai medesimi per mezzo di una semplice citazione fatta nella forma prescritta dall'articolo 52 del Codice di procedura civile, aggiungendo ancora l'indicazione dell'oggetto della causa, e quelle altre che meglio valgano a designarla.

Quanto ai Tribunali ed alle Corti, le cause nelle quali è già emanato l'opinamento saranno portate nanti i medesimi mediante l'iscrizione al ruolo generale ad instanza della parte più diligente da notificarsi alla parte avversaria, sia che si tratti di causa formale, ovvero sommaria, e sarà lecito tanto all'una quanto all'altra parte di farsi ancora rispettivamente significare le loro conclusioni motivate almeno due giorni prima di quello in cui sarà la causa chiamata all'udienza. Le cause poi nelle quali non sia ancora emanato l'opinamento saranno portati nanti i Tribunali e le Corti con citazione per atto formale, e si procederà nelle medesime a termini del Codice di procedura come se fossero cause nuove nella via formale o sommaria come furono cominciate. Rimarranno però fermi e nel pieno loro vigore le dichiarazioni, le deduzioni, gli esami dei testimoni, le risposte ed interrogatorii ed ogni altro incumbente già seguito; non sarà necessaria la riproduzione dei documenti già prodotti, purchè venga specificatamente indicata la fattane produzione.

Art. 3. L'art. 9 del precitato R. Decreto 26 novembre 1860 per le Provincie delle Romagne è applicabile eziandio alle cause pendenti avanti il Tribunale supremo di segnatura o presso qualunque altro Tribunale sedente in Roma.

Alle sentenze però che all'epoca della pubblicazione del presente Decreto fossero già pronunciate dai suddetti Tribunali per le cause provenienti dalle provincie delle Romagne a termini dell'art. 26 del Decreto del Governatore generale delle Romagne del 31 agosto 1859 si applicherà il disposto dal medesimo articolo e dall'articolo 683 dell'ora vigente Codice di procedura civile.

Quanto all'Umbria ed alle Marche si osserverà il disposto del R. Decreto 16 gennaio 1861, N. 4587.

Art. 4. La disposizione dell'art. 22 del ridetto R. Decreto 26 novembre 1860 è obbligatoria così per le cancellerie dei Tribunali collegiali, come per quelle dei giusdicenti ora Giudici di mandamento, e di qualunque altra autorità giudiziaria.

I segretari devono trasmettere i fascicoli originali, facendo risultare in apposito registro della richiesta e della trasmissione.

Nei casi previsti dall'articolo precedente se i fascicoli originali fossero stati trasmessi alle cancellerie dei Tribunali in esso articolo indicati e le parti non possano ottenerli per depositarli alla segreteria della Corte nanti della quale deve portarsi la causa, basterà la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, salvo alla Corte in tal caso di ordinare quelle altre produzioni ed incumbenti che stimasse necessari.

Art. 5. Per l'esecuzione forzata sia sovra i mobili, sia sui frutti, sia sovra gli immobili posseduti dal debitore o dai terzi e pel giudizio di graduazione si osserveranno le norme di procedura prescritte dal Codice di procedura civile.

L'esecuzione forzata potrà pertanto aver luogo anche in forza degli atti menzionati al num. 3 dell'art. 673 di detto Codice, i quali sieno seguiti anteriormente all'osservanza del medesimo, purchè sieno rivestiti della forma esecutiva a termini dei successivi art. 679 e 680.

Nel rimanente, per tutti gli atti riflettenti il sistema ipotecario si procederà giusta le norme prescritte dalle leggi anteriori all'attuazione dei nuovi Codici.

Art. 6. In tutti i casi nei quali le leggi di procedura civile anteriori all'osservanza del nuovo Codice stabilivano qualche procedimento speciale, se le azioni alle quali tali procedimenti erano applicabili sono tuttora esperibili, ed il detto Codice non contiene per esse veruna procedura speciale, si procederà colle norme generali prescritte dallo stesso Codice pei giudizi sommarii, salvo ai tribunali di far uso della facoltà di cui nell'art. 494.

Le dichiarazioni che prima di quei giudizi dovevano farsi nelle cancellerie dei tribunali si faranno per atto d'usciere regolarmente notificato.

Art. 7. Nelle cause le quali dovranno essere decise a termini delle ridette leggi anteriori, quand'anche non si tratti di alcuno dei casi previsti dall'art. 184 del Codice di proced. civ., se le parti od alcuna di esse ne faranno l'instanza, i tribunali e le Corti, sentite le discussioni in pubblica udienza, potranno mandar comunicare gli atti al Ministero Pubblico per le sue conclusioni. Si farà risultare di questa comunicazione nel verbale d'udienza; le conclusioni saranno sempre scritte, e dopo che saranno emanate, la causa verrà di nuovo chiamata e discussa in pubblica udienza.

Art. 8. Per la percezione dei diritti sulle sentenze, invece delle disposizioni contenute nei titoli I e IV e nella parte 3 della tariffa annessa alla Legge 9 settembre 1854, n. 206, e relative alla tassa d'emolumento giudiziario, di cui nel n. 4 dell'art. 1 del R. Decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, si applicherà il disposto dalla legge di finanza precedentemente in vigore nelle suddette provincie.

Art. 9. Le procure per le liti qualora non contengano altro che il mandato al procuratore per rappresentare le parti in giudizio o per farvi qualche dichiarazione od atto speciale potranno essere fatte per testimoniali concesse da un notaio senza obbligo di conservare la minuta, e saranno esenti dalla registrazione.

Art. 10. Per riassumere le cause già incominciate all'epoca in cui è andato in osservanza il Codice di procedura civile, i procuratori che già rappresentavano le parti a termini delle leggi vigenti quando le stesse cause furono cominciate, non hanno bisogno di un nuovo mandato.

Art. 11. Temporariamente e fino a disposizione contraria, i procuratori che dovessero presentarsi alle udienze di diverse giudicature, tribunali o corti nello stesso tempo, o che fossero per altre cause impediti, potranno per tal fine delegare in loro vece e sotto la propria risponsabilità, un loro collega non interessato in causa, od un loro aiutante di studio gradito dal giudice, tribunale o corte nanti cui si presenta.

Potranno altresì delegare un laureato in legge, sebbene non ancora ammesso al patrocinio, purchè abbia almeno compiuto un anno di pratica.

La delegazione dovrà essere fatta ogni volta; sarà scritta sovra carta bollata e firmata dal delegante. Essa dovrà rimettersi al segretario assieme agli atti, e se ne farà risultare nella sentenza.

Art. 12. Sino a tanto che siasi riveduta la tariffa del 19 marzo 1855, a termini dell'art. 4 del R. Decreto del 20 9bre 1859, n. 3786 la ripetizione degli onorari degli avvocati, e procuratori per le conclusioni motivate, per le assistenze all'udienza pubblica e per le dispute ed allegazioni nelle cause che dovranno essere decise a termini delle leggi anteriori all'osservanza de' nuovi Codici, sarà regolata a norma delle leggi in vigore prima della pubblicazione della nuova tariffa, e la tassa ne sarà fatta all'uopo dai tribunali, o corti in relazione alle dette leggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

Il N. 4707 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 27 ottobre 1860, n. 4380;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo per le Provincie Parmensi e Modenesi quanto segue:

Art. 1. Le procure per le liti, qualora non contengano altro che il mandato al Procuratore per rappresentare le parti in giudizio o per farvi qualche dichiarazione od atto speciale, potranno esser fatte per testimoniali concesse da un Notaio, senz'obbligo di conservare la minuta e saranno esenti dalla registrazione.

Art. 2. Per la percezione dei diritti sulle sentenze, invece delle disposizioni contenute nei Titoli I e IV e nella parte III della tariffa annessa alla Legge 9 settembre 1854, n. 206 e relativa alle tasse d'emolumento giudiziario, di cui nel n. 4 dell'art. 1 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n. 4462, si applicherà il disposto dalla legge di finanza precedentemente in vigore nelle suddette Provincie.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 4 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

Il Num. 4708 della Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Vista la Legge del 27 ottobre 1860, n. 4380;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Saranno pubblicate ed avranno vigore nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche:

La Legge del 5 febbraio 1850 che abroga l'art. 28 del Codice civile Albertino;

E la Legge del 5 giugno 1857 sulla tassa degli interessi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 4 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito appo la Nostra Real Marina un Corpo militare con la denominazione di *Fanteria Real Marina*, posto sotto la dipendenza ed amministrazione del Ministero Marina, salve a quello della Guerra le attribuzioni contemplate negli articoli 8 e 12 della Legge pel reclutamento in data 20 marzo 1854.

Art. 2. Detto Corpo consterà di due reggimenti. Ciaschedun reggimento sarà composto di tre battaglioni di sei compagnie caduno. Avrà inoltre due compagnie di deposito.

Art. 3. La composizione e la forza numerica dei reggimenti anzidetti saranno tali che appariscono dal Quadro organico n. 1 firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, che fa seguito al presente Decreto.

Art. 4. Il Quadro n. 2 ugualmente firmato dal predetto Nostro Ministro della Marina ne stabilisce le competenze varie a terra ed a bordo.

Art. 5. Il Corpo Infanteria Real Navi sarà armato di carabine rigate e di sciabola baionetta, secondo il modello approvato dal Ministro della Marina.

Art. 6. La divisa sarà tale che è stata stabilita dal Decreto in data 15 dicembre 1860 pel reggimento Real Navi, e giusta i figurini e modelli approvati, cioè:

1. In quanto alla bassa forza.

a) La tunica, sia nella forma che nelle dimensioni sarà simile a quella prescritta pel Corpo dei Bersaglieri, se non che:

La goletta sarà di velluto nero ornata alla base ed ai due lati anteriori di una pistagna di panno chermisino e porterà sul davanti due àncore ricamate in seta gialla pei caporali e soldati, ed in oro pei sott'ufficiali.

I paramani saranno pure di velluto nero, ornati di pistagna chermisina.

I bottoni porteranno l'imprônta di un'àncora in rilievo, e saranno in quanto alla forma ed alle dimensioni eguali al modello approvato.

Gli spallini saranno coperti di panno chermisino, le contro spalline di panno turchino ornate di pistagna chermisina.

b) La giubba, in quanto alla forma e dimensioni, sarà simile a quella stabilita pel Corpo Reale d'Artiglieria, se non che avrà le pistagne di colore chermisino, e le mostre della goletta saranno di velluto nero ed ornate di due àncore simili a quelle della tunica.

I contro spallini saranno simili a quelli della tunica; gli spallini saranno di panno turchino con pistagna chermisina, e della dimensione conforme al modello approvato.

c) Il cappotto sarà di panno turchino scuro e della forma e dimensione di quello attualmente in uso nello stesso Corpo.

Le mostre al colletto saranno di panno turchino con pistagna chermisina, ed ornate pure di due àncore ricamate in lana per i caporali e soldati ed in oro pei sott'ufficiali.

Gli spallini saranno eguali a quelli della giubba, ma senza controspalline.

d) Le controspalline della tunica e della giubbetta saranno fregiate di distintivi di sott'uffiziali, caporali e soldati scelti, conformemente al modello approvato. Rimane per questi ultimi abolito il distintivo intorno alla goletta.

e) La cravatta sarà di stoffa in lana di colore chermisino.

f) Il cappello sarà della forma di quello stabilito pel Corpo dei Bersaglieri, modificato però, in quanto alle dimensioni, a seconda del modello approvato dal Ministero.

Il trofeo sul davanti consterà di due àncore in croce con una granata portante il numero del reggimento.

Il pennacchietto sarà di penne di cappone.

g) Il berretto attuale sarà modificato secondo il modello approvato dal Nostro Ministro, e porterà un'àncora sul davanti.

In grande montura la bassa forza farà uso sulla tunica di cordoni in lana chermisina della foggia stessa di quelli stabiliti pel Corpo dei Bersaglieri.

2. In quanto agli uffiziali:

a) La tunica sarà in tutto simile a quella della bassa forza, se non che le àncore che ornano la goletta saranno surmontate da una corona. Le maniche saranno fregiate di galloncini in oro intrecciati a seconda del grado rispettivo, della forma, dimensioni e disegno portati dal modello.

I bottoni della dimensione di quelli della bassa forza saranno improntati di un'àncora sormontata da una corona.

Saranno conservati gli spallini attualmente in uso.

b) Il cappotto soprabito continuerà ad essere quello già in uso, ad eccezione delle pistagne esistenti esteriormente. Le rivolte delle maniche saranno di velluto nero, fregiate di galloncini in oro secondo i gradi.

c) Il cappello ed il pennacchio saranno simili a quelli della bassa forza. Gli uffiziali superiori però faranno uso di un cappello con pennacchio nero simile a quello degli uffiziali superiori del Corpo Reale di Artiglieria.

Tutte le altre parti della montura e del corredo non modificate dal presente Decreto continueranno ad essere tali che sin qui erano determinate pel reggimento Real Navi.

Art. 7. L'attuale reggimento Real Navi esistente in Genova sarà portato alla forza risultante dal Quadro indicato all'art. 3 e costituirà il 1.o dei reggimenti del nuovo Corpo.

Art. 8. Sarà provveduto all'organizzazione del 2.o mediante uomini tratti dal suddetto reggimento Real Navi ed elementi presi dai Corpi di fanteria nelle già marine siciliana e napoletana. Verrà poi portato al completo mercè l'assegnazione di uomini della leva di terra, e con gli altri mezzi che presenta il reclutamento volontario.

Art. 9. Il governo economico dei detti reggimenti sarà affidato a due distinti Consigli i quali assumeranno il titolo di *Consiglio principale d'Amministrazione del primo o secondo reggimento fanteria Real Marina.*

Ciascheduno di essi provvederà all'amministrazione del rispettivo reggimento.

Essi Consigli si comporranno:

Del comandante del reggimento, presidente.
Di due capitani } membri
Del maggiore relatore } membri
Del direttore dei conti, segretario.

Art. 10. Detti Consigli provvederanno sino a nuove determinazioni alla loro amministrazione in base alle discipline che concernono i Corpi di fanteria del regio esercito.

Rimangono solidariamente responsabili di tutto quanto concerne l'amministrazione a termini delle vigenti disposizioni in fatto di amministrazione e contabilità militare.

Art. 11. È applicato al Corpo Fanteria Real Marina il Regolamento di disciplina vigente per l'esercito.

Art. 12. Il Corpo Fanteria Real Marina rimane sotto la immediata dipendenza del comandante generale del Dipartimento marittimo ove si trovano aver stanza i reggimenti che lo compongono.

Art. 13. Ogni reggimento provvederà i distaccamenti delle regie navi, degli stabilimenti marittimi, i presidii delle isole, non che delle altre località poste entro i limiti del Dipartimento, secondo che verrà determinato dal Ministero.

Entrambi provvederanno eziandio a vicenda la guarnigione che fosse per occorrere nel dipartimento marittimo dell'Adriatico.

Art. 14. I militari isolati, e i piccoli drappelli appartenenti ad uno dei reggimenti del Corpo suddetto, i quali si trovino provvisoriamente nella stanza dell'altro reggimento, vi saranno aggregati.

Art. 15. Le compagnie complete, e così gli intieri battaglioni comandati fuori della stanza del proprio reggimento, saranno considerati distaccati, e saranno amministrati secondo le norme stabilite pel distaccamenti dei Corpi militari del regio esercito.

Art. 16. Nel caso che i battaglioni, e le compagnie

anzidette si trovino comandati nella sede dell'altro reggimento, essi rimarranno, in quanto a disciplina, soggetti al Comando del reggimento appo cui si ritrovino.

Art. 17. L'Amministrazione dei distaccamenti a bordo delle regie navi sarà regolata a norma delle speciali relative disposizioni.

Art. 18. Tanto la gestione loro, quanto il rendimento dei conti vorrà esser fatto al Consiglio principale nei modi prescritti dal Regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo R. Equipaggi, o da quelle altre nostre disposizioni che venissero in seguito emanate in proposito.

Art. 19. Spirato il mese un estratto delle deliberazioni prese, ed un sunto dei contratti stipulati saranno rivolti regolarmente, ed a tempo debito, al Ministero della marina;

Art. 20. Qualora avvenga che due distaccamenti si trovino riuniti in un medesimo luogo, il comandante più anziano, o più elevato in grado, ne avrà il superiore comando.

Art. 21. Sarà corrisposto a titolo d'assegnamento pel primo corredo all'individuo nuovo arruolato, sia come volontario, sia quale inscritto di leva, la somma di lire *cento* che sarà versata alla massa individuale di deconto.

L'arruolamento che ha luogo per surrogazione, salvo il caso di surrogazione di fratello, esclude dal conseguimento dell'assegnamento suddetto.

Art. 22. L'individuo che prima d'aver compito la ferma incontrata o prescritta, ottiene il congedo assoluto dal servizio militare, è tenuto di restituire una parte del suddetto assegnamento ragguagliata al tempo di servizio che gli rimarrebbe a prestare in seguito alla sua ferma, e fattone il computo a trimestri interi, una siffatta restituzione potrà venir condonata in tutto od in parte, secondo i casi ed i motivi che avranno determinato il licenziamento.

I congedati però per riparazione di gravame, o siccome in eccedenza al contingente, ricevono il congedo senza essere obbligati alla restituzione sopra indicata.

Art. 23. Il Corpo Fanteria Real Marina avrà ragione all'assegno pel *bene armato ed arredi* di millesimi 23 al giorno, per ogni militare armato di carabina, preso per base il quadro organico del Corpo.

Art. 24. In circostanza di guerra sarà ammesso a godere degli stessi vantaggi che verranno accordati agli altri Corpi della marina militare. Qualora venga chiamato a far parte del Regio esercito, avrà le somministrazioni assegnate alle truppe di terra.

Art. 25. Gli ufficiali imbarcati sulle regie navi godranno del trattamento tavola assegnato agli ufficiali dello Stato-maggior generale della R. Marina, secondo il ragguaglio dei rispettivi loro gradi militari.

Agli ufficiali superiori continuerà l'assegnamento delle razioni foraggi come se fossero a terra.

Art. 26. Tutti gli individui di bassa forza componenti il Corpo Fanteria R. Marina sono soggetti ad imbarcarsi sulle regie navi, a seconda delle esigenze del servizio.

I sergenti aiutanti di bordo saranno presi tanto da quelli addetti alle Compagnie dei reggimenti, quanto da quelli delle Compagnie Deposito.

Art. 27. L'avanzamento a gradi, tanto nella bassa forza, quanto negli ufficiali, avrà luogo a termini della Legge *sull'avanzamento* e relativo Regolamento.

L'anzianità degli ufficiali inferiori dei due reggimenti correrà in comune.

Quella degli ufficiali superiori correrà eziandio con quella dell'esercito di terra, al quale potranno far passaggio o viceversa.

Art. 28. Gli stati di proposizione per avanzamento degli ufficiali saranno trasmessi al Ministero dal Comandante generale del dipartimento marittimo, in cui ha sede il reggimento di cui fanno parte, in base al Regolamento sovracitato.

Art. 29. Il Corpo della Musica, che vuol essere un solo in ognuno dei dipartimenti marittimi settentrionale e meridionale per tutti i Corpi militari che ne dipendono, si comporrà di

1 Capo-musica;
1 Sotto Capo-musica;
40 Musicanti.

N. 42; e sarà aggregato al reggimento Fanteria R. Marina stanziato in detti dipartimenti.

Essa Musica dipenderà esclusivamente dal rispettivo reggimento, tanto per ciò che riguarda la disciplina, quanto per la sua amministrazione, salva la suprema dipendenza dal Comando generale del dipartimento in base all'art. 11 del presente Decreto.

La divisa del personale della Musica sarà conforme a quella stabilita per la bassa forza del Corpo Fanteria R. Marina, coi distintivi speciali per le musiche militari adottati nei Corpi dell'esercito di terra, e colla differenza che il pennacchio avrà al suo centro alcune penne più corte e ritte di colore amaranto.

Art. 30. Le competenze saranno tali quali risultano dalla Tariffa N. 3 qui unita e firmata d'ordine nostro dal Ministro della Marina.

Il Consiglio principale d'Amministrazione reggimentale amministra la massa *Musica*, sia negli introiti che nelle spese, colle norme stabilite per le Musiche militari, ed in base ai vigenti Regolamenti di contabilità dei Corpi di Marina.

Gli individui che vengono imbarcati fanno parte del distaccamento di bordo, e sono com'esso amministrati e soddisfatti dei loro averi.

Art. 31. La massa di economia del reggimento sussidierà annualmente la massa Musica mercè il versamento di lire 3,000.

La massa economia del Corpo R. Equipaggi la sussidierà mercè quello di lire 4,000.

Continuerà ad essere stanziato annualmente nel bilancio della Marina un competente assegnamento per sopperire alla maggiore spesa di vestiario, ed altre occorrenti pei musicanti.

Art. 32. Il Consiglio principale del Corpo R. Equipaggi del dipartimento settentrionale passerà a quello del reggimento Fanteria Marina, ivi residente, tutti i fondi in contanti ed in natura di spettanza della massa Musica.

Tale passaggio avrà luogo col primo aprile prossimo venturo. Da tale epoca saranno trasferti al detto reggimento i musicanti ora appartenenti al Corpo Reale Equipaggi.

Rimane derogato ad ogni precedente disposizione contraria al presente Decreto.

Il prefato Presidente del Consiglio, Ministro della Marina, è incaricato dell'esecuzione del medesimo, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, 21 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

(Questo Decreto è preceduto da una Relazione del Ministro della Marina al Re, già stata pubblicata nella Gazzetta del 5 aprile corrente.)

SPECCHIO N. 1. *Forza di un reggimento del Corpo Fanteria Real Marina.*

Designazione dei gradi e cariche	Battaglioni attivi: Stato Maggiore	1.o	2.o	3.o	Totale	Deposito: Stato Maggiore	Due Comp.	Totale	Totale generale
Ufficiali — Stato Maggiore.									
Colonnello	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Tenente colonnello	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Maggiori	2	»	»	»	2	1	»	1	3
Aiutante maggiore in 1.o	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Aiutanti maggiori in 2.o	3	»	»	»	3	1	»	1	4
Direttore dei conti	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Porta-bandiera	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Uffiziali d'Amministrazione	»	»	»	»	»	2	»	2	2
Id. di massa	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Id. di matricola	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Ufficiali — Compagnie.									
Capitani	»	6	6	6	18	»	2	2	20
Luogotenenti	»	6	6	6	18	»	2	2	20
Sottotenenti	»	12	12	12	36	»	4	4	40
Totale uffiziali	9	24	24	24	81	7	8	15	96
Truppa — Stato Maggiore.									
Furieri maggiori	3	»	»	»	3	1	»	1	4
Id. d'Amministrazione	»	»	»	»	»	6	»	6	6
Sergenti id.	1	»	»	»	1	6	»	6	7
Sott'uffiziale porta-lettère	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Sergente di magazzino	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Trombettiere maggiore	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Sergente trombettiere	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Capo sarto	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Capo calzolaio	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Caporali maggiori	3	»	»	»	3	1	»	1	4
Caporali furieri d'Amministrazione	1	»	»	»	1	6	»	6	7
Caporale armaiuolo	1	»	»	»	1	1	»	1	2
Id. tamburino	»	»	»	»	»	2	»	2	2
Id. trombettiere	3	»	»	»	3	»	»	»	3
Id. falegname	1	»	»	»	1	»	»	»	1
Soldati trombettieri	»	6	6	6	18	»	»	»	18
Id. tamburini	»	»	»	»	»	»	4	4	4
Id. falegnami	6	»	»	»	6	»	»	»	6
Vivandieri	2	»	»	»	2	1	»	1	3
Truppa — Compagnie									
Furieri	»	6	6	6	18	»	2	2	20
Sergenti	»	36	36	36	108	»	18	18	126
Caporali furieri	»	6	6	6	18	»	2	2	20
Caporali	»	72	72	72	216	»	30	30	246
Tamburini	»	»	»	»	»	»	14	14	14
Trombettieri	»	24	24	24	72	»	»	»	72
Soldati di 1.a classe	»	120	120	120	360	»	»	»	360
Id. di 2.a classe	»	624	624	624	1872	»	40	40	1912
Totale truppa	25	894	894	894	2707	27	110	137	2844
Totale generale compresi gli uffiziali	34	918	918	918	2788	34	118	152	2940

Disposizioni generali.

Ogni reggimento è comandato da un colonnello, o da un tenente colonnello. Quando esistano entrambi, il tenente colonnello comanda un battaglione, e supplisce il colonnello ognora che questi sia mancante, assente, od impedito. Mancando il colonnello, potrà essere nominato un maggiore in più del numero stabilito.

I maggiori stanno mallevadori verso il comandante del Corpo, ciascuno della instruzione sì teorica che pratica degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati del proprio battaglione, invigilano nel battaglione stesso la disciplina, il servizio, la montura, il buon governo degli arredi ed oggetti di ogni specie, e la regolarità dei conti e delle scritture, e non possono essere scambiati di battaglione senza la previa approvazione del Ministro.

Il maggiore destinato al comando del Deposito è pur relatore del Consiglio principale d'Amministrazione.

L'aiutante maggiore in 1.o sarà capitano; gli aiutanti maggiori in 2.o saranno ufficiali subalterni. Gli attuali aiutanti maggiori in 1.o con grado di tenente potranno tuttavia essere conservati sinchè loro spetti la promozione a capitano.

È abolito l'ufficiale a disposizione del colonnello. Occorrendo ne farà le veci l'aiutante maggiore in 1.o.

Il direttore dei conti sarà capitano od ufficiale subalterno, e gli uffiziali d'Amministrazione, di massa e di matricola saranno tutti uffiziali subalterni.

Il porta-bandiera sarà sempre il sottotenente più anziano del reggimento.

I capitani apparterranno metà alla prima e metà alla seconda classe.

Il servizio religioso sarà disimpegnato da un cappellano della R. Marina, che rimarrà addetto al reggimento senza esserne distolto per lo spazio almeno di un anno.

Il servizio sanitario verrà affidato ai medici addetti allo Stato maggiore sanitario del dipartimento, come dal relativo Rescritto.

I furieri, sergenti e caporali furieri d'Amministrazione ascritti al Deposito, saranno destinati secondo i bisogni del servizio ai lavori relativi ai conti dei battaglioni ed agli uffici del Deposito.

I caporali furieri, instituiti invece dei caporali contabili, avranno soldo e competenze da caporale, e saranno distinti con doppio gallone in filo o lana.

I caporali furieri d'Amministrazione avranno lo stesso distintivo colle competenze pure da caporale.

I soldati di 1.a classe sono sostituiti ai soldati scelti; ne hanno le competenze, e ne portano i distintivi.

Le compagnie dei battaglioni son composte ciascuna di un capitano, un tenente, due sottotenenti e di un proporzionato numero di sott'ufficiali, caporali e soldati.

I furieri sì di compagnia che di Amministrazione, i sergenti d'Amministrazione e tutti i caporali furieri saranno armati di carabina, e provveduti di giberna ed accessorii al pari di tutti gli altri sotto ufficiali e caporali delle compagnie.

I tamburini e le trombe da imbarcarsi sulle R. Navi saranno tratti tanto da quelli addetti alle compagnie che al Deposito.

Torino, il 21 marzo 1861.

D'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio, Ministro della Marina,

C. CAVOUR.

SPECCHIO N. 3. *Tariffa delle competenze dovute al Personale della Musica della Reale Marina tanto a terra che a bordo delle Regie Navi.*

QUALITA'	CORRISPONDENZA ai gradi militari	Paga giornaliera a terra	Supplemento mensile a bordo da tener luogo di alta paga	Razioni viveri a bordo	Pane a terra	INDENNITA': Strada ferrata	INDENNITA': In contanti per ogni giornata	INDENNITA': Via ordinaria per chilometro	Letto da Sergente	Letto da Soldato
Capo-musica	Sergente furiere maggiore	2 50	» »	1	1	Un posto gratuito nei vagoni di 3.a classe	0 50	0 10	1	»
Sotto capo-musica	Sergente	2 10	24 »	1	1		0 30	0 06	1	»
Musicante	Soldato	1 »	15 »	1	1		0 10	0 04	1	» 1|2

NB. Agli individui componenti il Corpo della Musica, oltre all'assegno per primo corredo, saranno devoluti gli altri assegnamenti accordati alla Bassa forza del Corpo Fanteria Marina.

Viaggiando perdono il vantaggio del pane, e godono per contro delle indennità indicate alle relative colonne.

Torino, il 21 marzo 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio, Ministro della Marina

C. CAVOUR.

SPECCHIO II. — *Tariffa delle paghe e vantaggi assegnati al personale del Corpo Fanteria Real Marina.*

Gradi.	Paga annua	Prestito giornaliero a terra ed a bordo	Deconto giornaliero	Razione giornal.: di pane a terra	Razione giornal.: di viveri a bordo	Foraggio	Indennità: di via	Indennità: di spese, rappresentanza e funzioni	Letto: da sergente	Letto: da soldato
Colonnello	6600	» »	» »	»	1	2	Regolato secondo la corrisp. di grado cogli uffiziali di vascello	600	»	»
Tenente colonnello	5000	» »	» »	»	1	2		»	»	»
Maggiori (1)	4000	» »	» »	»	1	1		»	»	»
Aiutante maggiore in 1.o (2)	»	» »	» »	»	1	»		200	»	»
Id. in 2.o (2)	»	» »	» »	»	1	»		150	»	»
Direttore dei conti, se capitano (2)	»	» »	» »	»	1	»		300	»	»
Id. se ufficiale subalterno (2)	»	» »	» »	»	1	»		600	»	»
Portabandiera (2)	»	» »	» »	»	1	»		»	»	»
Uffiziale d'amministrazione disgiunto dal Deposito (2)	»	» »	» »	»	1	»		300	»	»
Id col deposito (2)	»	» »	» »	»	1	»		150	»	»
Id. di massa (2)	»	» »	» »	»	1	»		150	»	»
Id. di matricola (2)	»	» »	» »	»	1	»		150	»	»
Capitano di 1.a cl.	2800	» »	» »	»	1	»		»	»	»
Id. di 2.a cl.	2300	» »	» »	»	1	»		»	»	»
Luogotenenti	1800	» »	» »	»	1	»		»	»	»
Sottotenenti	1600	» »	» »	»	1	»		»	»	»
Furieri maggiori	»	2 10	» 20	1	1	»	2 50	»	1	»
Id. d'amministrazione	»	1 40	» 20	1	1	»	2 »	»	1	»
Sergenti id.	»	1 10	» 20	1	1	»	1 80	»	1	»
Sott'ufficiale portalettere	»	1 10	» 20	1	1	»	1 80	»	1	»
Sergente di magazzino	»	1 10	» 20	1	1	»	1 80	»	1	»
Trombettiere maggiore	»	2 10	» 20	1	1	»	2 50	»	1	»
Sergente trombettiere	»	1 10	» 20	1	1	»	1 80	»	1	»
Capo armaiuolo (3)	»	» 80	» 20	1	1	»	1 25	»	1	»
Capo sarto (3)	»	» 45	» 20	1	1	»	1 25	»	1	»
Capo calzolaio (3)	»	» 45	» 20	1	1	»	1 25	»	1	»
Caporali maggiori (3)	»	» 80	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1
Caporali furieri d'amministrazione	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Caporale armaiuolo	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Id. tamburino	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Id. trombettiere	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Id. falegname	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Soldati trombettieri	»	» 50	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Id. tamburini	»	» 50	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Id. falegnami	»	» 50	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Vivandieri	»	» 45	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Furieri	»	1 40	» 20	1	1	»	2 »	»	1	»
Sergenti	»	1 10	» 20	1	1	»	1 80	»	1	»
Caporali furieri	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Caporali	»	» 60	» 20	1	1	»	1 25	»	»	1|2
Tamburini	»	» 60	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Trombettieri	»	» 60	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
Soldato di 1.a cl.	»	» 50	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2
id. di 2.a cl.	»	» 45	» 20	1	1	»	1 »	»	»	1|2

(1) Il maggiore relatore L. 4500. (2) Paga secondo il grado e classe. (3) Con metà legna.

Avvertenze

I sott'uffiziali e soldati ditenuti al prevosto in aspettativa di giudizio avranno, oltre al pane ed alla legna, un soldo giornaliero corrispondente all'ammontare della scotto che i soldati versano all'ordinario.

Quelli comandati di corvè pei lavori di forza godranno delle stabilite retribuzioni a carico della categoria mani d'opera.

Il prestito giornaliero a bordo delle R. Navi sarà per due terzi devoluto al deconto individuale e per l'altro terzo pagato a mani degli aventi diritto.

I militari di bassa forza in marcia tanto sulle strade ordinarie che sulle vie ferrate, allorchè sono provvisti d'indennità di via, vengono posti in basso d'ogni competenza ad eccezione del deconto.

Gli individui in licenza ordinaria od in licenza straordinaria per convalescenza, hanno diritto all'indennità di via di andata e di ritorno, e ricevono durante tale licenza il solo deconto. In occasione di piccole licenze di giorni tre, non vanno soggetti ad alcuna ritenzione ad eccezione della legna e del letto.

Gl'individui ricoverati all'ospedale vanno soggetti a ritenzioni di prestito e competenze in natura a seconda e nei termini del Decreto relativo al servizio sanitario marittimo.

Torino, il 21 marzo 1861.

D'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro della Marina
C. CAVOUR.

PARTE NON UFFICIALE

TORINO, 7 APRILE 1861

FRANCIA

Leggesi nel *Constitutionnel* del 6 aprile:

« Abbiam già detto che la pubblicazione della lettera di S. A. il principe Murat non impegnava punto la politica del Governo.

« Noi apprendiamo che l'imperatore ha scritto al principe per esprimergli il suo dispiacere per questa manifestazione sì apertamente contraria ai principii che sono sempre stati la sua regola di condotta.

« Quest'alta disapprovazione caratterizza meglio che tutto ciò che noi potremmo dire, la lealtà delle intenzioni e degli atti dell'imperatore.

RUSSIA

Scrivono all'*Indép. belge* da Varsavia al 31 marzo:

Il sig. Karnicki giunse ieri a Varsavia e recò l'ordinanza imperiale concernente i miglioramenti nell'amministrazione del regno, di cui si conoscono le principali disposizioni. Troverete inferiormente il testo delle ordinanze.

Il principe luogotenente la fece conoscere agli abitanti del regno col seguente proclama:

« Nella costante sua sollecitudine pel bene delle nazioni affidate dalla Provvidenza al suo scettro, S. M. I. e R. concede benignamente a' suoi sudditi del regno di Polonia istituzioni destinate a dare un nuovo svolgimento alla prosperità della nazione.

Gli abitanti del regno apprezzeranno convenientemente tutte queste grazie del loro sovrano, le cui magnanime intenzioni non vennero arrestate dai disordini occorsi a Varsavia.

Conoscendo la fedeltà de' suoi sudditi del regno, li ha distinti da un pugno d'uomini nocevoli, che provocarono quei disordini.

Tutte le classi della popolazione risponderanno a questa fiducia di S. M. I. e R. con sincera riconoscenza e mantenendo compiutamente la tranquillità e l'ordine.

Sia questo giorno solenne un nuovo pegno della prosperità del paese sotto il governo saggio e magnanimo dell'imperatore e re Alessandro II. »

Ecco ora il testo dell'ordinanza imperiale:

« NOI ALESSANDRO II, ecc.

Nella nostra costante sollecitudine pel bene dei nostri sudditi del regno di Polonia, desiderando svolgere e migliorare le condizioni di questo paese, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Invece dell'assemblea generale dei dipartimenti, sedente a Varsavia, del Senato dirigente, è restituito il Consiglio di Stato del reame di Polonia.

Art. 2. Al Consiglio di Stato siederanno come membri d'ufficio:

1. I direttori generali delle Giunte di governo, e il controllore generale presiedente la corte dei conti.

2. I membri scelti da noi nel vescovato e generalmente nell'alto clero, non meno che tra i presidenti delle autorità della società territoriale di credito ed i presidenti dei Consigli del governo, come pure altre persone secondo la nostra scelta.

Il governo designerà dei candidati che saranno incaricati di dare delle notizie concernenti i progetti di legge sottomessi all'esame del Consiglio di Stato.

Art. 3. Faranno parte delle attribuzioni del Consiglio di Stato:

1. Gli oggetti che sinora erano sottomessi all'esame dell'assemblea plenaria dei diversi dicasteri dello Stato.

2. L'esame del bilancio annuale delle rendite e spese del regno.

3. L'esame dei conti resi dei capi dei diversi rami dell'amministrazione sulle loro operazioni nei dicasteri loro affidati, e quello della relazione del controllore generale sulla revisione dei conti.

4. L'esame delle petizioni presentate al Consiglio e delle lagnanze concernenti gli abusi degl'impiegati e loro contravvenzioni ai regolamenti.

Art. 4. Il nostro luogotenente nel regno presiede il Consiglio di Stato. In caso di assenza del luogotenente, o se fosse nella impossibilità di sedere personalmente nel Consiglio, sarà scambiato in questa presidenza da uno dei membri del detto Consiglio, chiamato particolarmente da noi per compiere quell'ufficio.

Art. 5. È stabilita una Giunta dei culti e della pubblica istruzione sotto la presidenza di un direttore generale, che sarà membro di diritto del Consiglio amministrativo.

Art. 6. Il dicastero degli affari ecclesiastici nella Giunta dell'interno colle sue suddivisioni è staccato da questa Giunta, ed incorporato nella Giunta dei culti e della pubblica istruzione.

Art. 7. In ogni governo e in ogni distretto del regno sono stabiliti Consigli di governo e di distretto elettivi, sotto la presidenza delle persone che il governo sceglierà a quello scopo fra i membri eletti.

Art. 8. I bisogni e bene del governo saranno oggetto delle deliberazioni dei Consigli di governo, segnatamente lo svolgimento dell'agricoltura, industria e commercio del paese, le comunicazioni per terra e per acqua, la protezione da accordare ai poveri spedali, stabilimenti di beneficenza, prigioni, lavori di generale utilità. I Consigli di governo possono fare presentazioni alle autorità concernenti i bisogni e il bene del governo.

Art. 9. I Consigli di governo saranno convocati una volta all'anno. Il giorno della loro riunione e la durata delle loro deliberazioni saranno fissati nell'atto di convocazione.

Art. 10. I limiti della partecipazione dei Consigli di distretto negli affari locali saranno fissati quanto prima per un'ordinanza speciale.

Art. 11. I commissarii di governo assisteranno alle deliberazioni dei Consigli di governo e di distretto. Le presentazioni dei Consigli di distretto saranno consegnate in uno scritto, che dovrà essere rimesso al commissario.

Art. 12. Saranno stabiliti a Varsavia e nelle città principali del regno Consigli municipali, i cui membri saranno eletti.

Art. 13. Rientrano nelle attribuzioni del Consiglio municipale l'amministrazione economica della città, la formazione e presentazione alla conferma del governo del bilancio degl'introiti e spese della città, l'adozione di provvedimenti, nel limite delle sue attribuzioni, per l'ordinamento esteriore della città, la sorveglianza sugli stabilimenti pubblici della città, e l'esame di tutti gli affari che saranno mandati dalle autorità governative.

Art. 14. Il nostro luogotenente nel regno ci presenterà dei progetti per l'ordinamento e lo sviluppo ulteriore delle mentovate istituzioni.

Art. 15. Affidiamo al nostro luogotenente nel regno l'esecuzione del presente ucasi, che dev'essere inserito nel bollettino delle leggi.

ALESSANDRO. »

La settimana santa e la domenica di Pasqua in cui si temevano disordini, passarono tranquillamente grazie alle precauzioni del governo e borghesi. Tranne le pattuglie militari che percorsero le vie giovedì, venerdì, sabato e domenica, la cura di mantenere l'ordine era stata affidata ai poliziotti che compirono il loro uffizio col solito zelo.

SERVIA

Leggesi nel *Constitutionnel* del 3:

Riceviamo dal nostro corrispondente di Belgrado il testo dell'indirizzo al sultano, rimesso dai Serbi delle provincie turche rifugiatisi in Servia, al commissario imperiale incaricato di legger loro l'atto d'amnistia.

Sire,

Il governo serbo da prima, e poi un funzionario turco venuto espressamente a Alexinats, ci hanno comunicato l'amnistia che ci avete cortesemente accordata. Quest'amnistia ci ha doppiamente sorpresi, poichè se noi ci siamo dati alla fuga, altro non è che per sottrarci al giogo d'una tirannia insopportabile; ma noi non eravamo colpevoli di alcun delitto verso V. M.; per altra parte questa novella prova della vostra generosa sollecitudine ci ha profondamente commossi. Esprimendo a V. M. la nostra gratitudine, la preghiamo umilmente che ci sia permesso di farle conoscere le cause che, con grave dolore nostro, c'impediscono di profittare di questo favore.

Se gl'impiegati del vostro governo e i signori turchi fossero alcun poco penetrati dai sensi d'umanità e di giustizia che animano V. M., avremmo profittato con trasporto di questa circostanza che ci ridonerebbe alle nostre famiglie cui l'assenza nostra affligge e rovina; noi faremmo certamente ritorno se potessimo sperare che fra poco noi tutti non saremmo colpiti da una sanguinosa vendetta, sia nell'ombra, sia sotto pretesti a piacere inventati. Noi abbiamo sofferte tutte codeste calamità dopo la recente partenza del vostro granvisir ed anche anteriormente dopo la partenza di ciascun commissario imperiale. Nulla al mondo ormai potrebbe ispirarci la menoma fiducia: nè le raccomandazioni più vive, nè gli ordini più severi che V. M. si degnasse dare in favor nostro, ci offrirebbero guarentigie sufficienti di sicurezza, poichè, perdonate sire ai figli che osano svelare una verità al padre loro, sappiate che nè gl'impiegati, nè i signori rispettano ed eseguiscono gli ordini vostri nelle provincie.

Perciò, con grande rammarico nostro, e a pregiudizio delle nostre famiglie, noi siamo costretti di rimanerci ove siamo; nullameno da questo paese libero in cui la spada della giustizia non è sospesa sulle nostre teste, si compiaccia la M. V. nella sua clemenza permetterci di svelarle tutta la mostruosa enormezza delle nostre sofferenze e nel tempo istesso i più ardenti nostri voti.

Sire, noi siamo oltremodo dolenti di dover divulgare a V. M. che i cristiani dell'impero ottomano sopportano mali, che più gravi di questi non soffronsi in alcun altro impero: le servitù rusticali e le contribuzioni hanno compiutamente rovinati i cristiani; gli assassinii commessi sugli uomini più distinti fra essi, gli stupri, le rapine, gl'incarceramenti e le torture applicate agl'innocenti oltrepassano ogni misura. Noi più non troviamo giustizia dinanzi a tribunale di sorta, nè protezione dinanzi alcuna autorità: esposti alle violenze di una nobiltà senza freno e ai capricci del più miserabile *cavas*, somigliamo a un branco di pecore attorniato da lupi e abbandonato dal pastore. Le truppe regolari ci ruinano pur desse, e i bachi-bozuks sono per noi un vero flagello di Dio.

Nè l'hatti-sceriffo dell'augusto padre vostro di gloriosa memoria, nè l'hatti-humayoum, emanato per ordine di V. M., non furono eseguiti menomamente in un solo de' loro punti: i numerosi vostri firmani, i vostri commissari imperiali non ci hanno arrecato verun sollievo.

Al contrario, tutte queste misure della inesauribile bontà vostra, svegliando le gelosie e le apprensioni dei signori turchi non hanno fatto che accrescere la nostra oppressione.

Sire, l'uomo della nostra razza può molto soffrire; ma in questa come in tutte le cose v'hanno dei limiti. Uno stato di cose come questo non può prolungarsi senza turbar profondamente la vostra tranquillità, e non può non ferire i vostri sentimenti di umanità.

Il popolo serbo della Mesia Superiore, della Bosnia, della Erzegovina, della Macedonia e dell'Albania settentrionale tristamente convinto, per una sperienza di un lungo corso d'anni, dell'impossibilità del buon successo delle benevole intenzioni e degli sforzi generosi di V. M., desidera ad unanimità e osa pregarvi rispettosamente per bocca nostra, di restituirgli le sue autorità cristiane e nazionali, ad oggetto che queste s'amministrino sotto il vostro scettro imperiale, conformemente ai privilegi stipulati *ab antiquo*. Clementissimo imperatore, è questo il solo rimedio possibile alle nostre piaghe mortali, il solo mezzo che rimane per arrestare gravi e innumerevoli complicazioni che debbono immancabilmente nascere dalla continuazione del sistema amministrativo attuale.

Paghi d'aver compito il più gran dovere della nostra coscienza verso V. M. del pari che verso la nostra razza, deponiamo umilissimamente questa petizione sui gradini del vostro trono imperiale, supplicando l'Altissimo di prolungare la vostra vita preziosa e di coronarla di gloria in guisa che voi non abbiate ad incontrare, sul vostro sentiero, spine bagnate delle nostre lagrime e del nostro sangue, ma le rose che le nostre benedizioni han fatto sbocciare.

Di V. M. imperiale, i sudditi e fedeli servidori.

(*Seguono le firme*)

Alexinats, 22 marzo 1861.

Scrivono da Belgrado in data 26 marzo al *Journal des Débats*:

La Porta ha accordato un'amnistia ai rifugiati della Bulgaria e della Bosnia; varii commissarii turchi debbono presentarsi alle frontiere per ricevere quelli tra i rifugiati che vorranno profittarne. Sinora poco interesse si manifesta per accettare l'amnistia ottomana.

Fra due giorni un commissario turco verrà a Losnitza per ricevere i rifugiati della Bosnia compresi nell'amnistia. Non si sa pur anco quale accoglienza sarà fatta alla sua missione. Ci vien riferito che il 22 di questo mese i rifugiati dell'antica Servia han ricusato l'amnistia; essi dichiararono all'inviato della Porta il loro rammarico di non poter accettare il beneficio imperiale, poichè non avevano alcuna fiducia ne' funzionarii. Essi rimisero al commissario una petizione indiretta al Sultano (vedi qui sopra) nella quale domandano siano stabilite autorità cristiane e dichiarano essere questo il solo spediente per pacificare le provincie.

Posdomani si aprirà il Congresso nazionale della Servia austriaca, convocato dal governo di Vienna. Ne possono derivare risultati importanti e tali che sconcerterebbero i calcoli fondati sui dissidii e sull'urto vicendevole di nazionalità.

I Serbi sono dispostissimi a provare che han profittato delle lezioni del 1848. Essi desiderano vivamente un accordo cordiale coi loro vicini gli Ungheresi sotto la sola riserva delle garanzie reclamate per la indipendenza loro e per la loro propria esistenza. Quand'anche gli Ungheresi, ripetendo i falli del passato, non manifestassero lo spirito di conciliazione che non loro offeriamo e che ci aspettiamo da essi, mal s'apporrebbe chi sperasse fare questa volta ancora del Congresso serbo uno stromento di reazione. Tutto annunzia che le sue disposizioni saranno improntate dello spirito più liberale. Mi reco a Carlowitz e vi scriverò quanto avrà d'interessante il Congresso.

Il nostro Senato ha votato parecchie leggi importanti relative all'organizzazione del paese. Il governo sta per proporre all'Assemblea nazionale un progetto di legge sulle imposte.

La stampa quotidiana si sviluppa gradatamente fra noi. L'anno scorso Belgrado non contava che due giornali, quest'anno ne ha cinque. Il sig. Popovich, decano del nostro giornalismo, ha fondato un nuovo periodico destinato a divenire il centro politico degl'interessi e delle tendenze di tutti i Serbi.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 8 APRILE 1861

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Ieri domenica vi fu pranzo di gala a Corte, al quale oltre S. A. R. la Duchessa di Genova, la Corte del Re e quella della Duchessa, ebbero l'onore d'intervenirvi i Cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, i ministri del Re, gli Ufficii di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati, le Deputazioni incaricate di presentare a S. M. l'indirizzo delle due Camere, S. E. il cav. Des Ambrois presidente del Consiglio di Stato, S. E. il cav. Cibrario primo segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano, S. E. il cav. Colla presidente della Corte dei Conti, S. E. il conte Stara presidente della Corte d'appello, il generale comandante la Guardia Nazionale, il generale Cossato comandante interinale del 5.o Dipartimento militare, il marchese d'Adda governatore di Torino ed il sindaco conte Cossilla.

Ieri, alla presenza di S. A. R. il Luogotenente generale del Re in Napoli, accompagnato dalle primarie Autorità, fu varata a Castellamare col più felice successo la pirofregata *Italia*.

Questo bastimento, eguale alla pirofregata *Garibaldi*, avrà una macchina ad elice della forza di 450 cavalli e sarà armata con 55 bocche a fuoco.

In quel cantiere si sta ultimando una pirocorvetta e si è già posto mano alla costruzione di altre due pirofregate eguali al *Duca di Genova*, la quale ultima fra due mesi uscirà in perfetto armamento dall'arsenale marittimo di Genova.

Nella tornata di sabbato la Camera dei Deputati condusse a termine la discussione sollevata dalle interpellazioni relative alle condizioni delle provincie napolitane e siciliane, approvando un ordine del giorno così concepito;

« La Camera, ritenute le spiegazioni date dal Ministero, contando sulla esatta osservanza delle leggi nelle provincie napolitane e siciliane; confidando che esso piglierà i provvedimenti più capaci di accelerare l'unificazione amministrativa di quelle provincie; ed insistendo sulla pronta ed efficace applicazione delle misure dal Governo promesse circa la sicurezza pubblica ed i lavori pubblici, passa all'ordine del giorno. »

Indi furono approvati senza discussione gli schemi di legge:

Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia, con voti 179 sopra 183.

Applicazione agli impiegati dell'Amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851, con voti 177 sopra 178.

In questa seduta il Ministro delle finanze presentò il bilancio attivo e passivo del 1861; e due schemi di legge per la convalidazione di spese maggiori e di spese nuove in aggiunta ai bilanci precedenti.

Ad esaminare il progetto di legge per — intestazione degli Atti del Governo — presentato dal ministro di grazia e giustizia, gli uffizi della Camera dei deputati hanno nominato la Commissione seguente:

1.o uffizio Boggio; 2.o Maresca; 3.o Piria; 4.o Tommasi; 5.o De Blasiis; 6.o Devincenzi; 7.o Castagnola; 8.o Conforti; 9.o Baldacchini.

ELEZIONI POLITICHE.

Elezioni definitive.

Fano, Gabrielli avv. Angelo.
Montecorvino, Rovella.
Pontremoli, Giuliani.
Aosta, commendatore Carutti.
Alba, cav. Michele Coppino.

Ballottaggi.

Brescia, Avezzani 460, Raccagni 16.
Casalmaggiore, Guerrazzi 318, Sartoretti 125.
Castel S. Giovanni, Marazzani 213, Simonetta 100.
Codogno, Grossi 93, Guicciardi 73.
Forlì, Albicini conte Cesare 266, Saffi 29.
Imola, Rusconi 143, Toschi 33.
Milano 5.o, Generale Medici 211, Finzi 182.
Pallanza, Cadorna 316, Gastaldetti 302.
Arezzo, Fossombroni 212, Brignone 74.
Napoli (5.o Collegio Avvocata), Anguissora 180, Correra 60.
Napoli (7.o Collegio S. Carlo all'Arena), S. Donato 178, Saliceti 100.
Napoli (8.o Collegio Vicaria), Costa Oronzio 61; Moccia 48.
Ancona, Ninchi Annibale 110, Bonomi Giovanni 105.
Afragola, Pisanelli 265, Mandoi Albanese 156.

Il Consiglio provinciale d'Ascoli radunatosi il giorno 4 del corrente mese, ha costituito il proprio ufficio di presidenza nel seguente modo:

Avvocato Cristiano Costantini, presidente; Arpini Domenico, vice presidente; Nicola Gaetani-Tamburini, segretario; prof. Cesare Scoccia, vice segretario.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 6 *aprile* (*sera*).

Si assicura essere inesatta la voce corsa che il marchese di Moustier abbia rimesso al gabinetto di Vienna una nota intorno al riscatto della Venezia.

La *Patrie* dichiara completamente inesatta la voce corsa che una divisione navale francese fosse partita per la Siria. Soggiunge che la squadra di evoluzione, composta di tre divisioni, lascierà Tolone nella seconda quindicina di aprile per eseguire grandi manovre.

Si ha da Berlino che il barone di Schleinitz ha disapprovato e biasimato energicamente la condotta tenuta a Palermo dal conte di Schleppenbach.

Madrid, 6. Il duca e la duchessa di Montpensier si recano a Londra.

Parigi, 6 *aprile sera* (*tardi*).

Pesth, 6. L'apertura della Dieta a Buda è stata solenne. Il popolo è accorso in gran folla. Il discorso d'inaugurazione non conteneva veruna proposta formale: indicava soltanto in modo generale la necessità di conciliare gl'interessi di tutto l'impero colla costituzione ungherese che li riunirà sulla base del rispetto pel diritto. Una debole allusione fatta alla patente di febbraio fu accolta freddamente. Tuttavia l'impressione fu in generale favorevole. I magnati e l'aristocrazia assistevano in gran numero alla cerimonia. I deputati erano pochi. Grande vivacità nelle vie.

Napoli, 6 *aprile*, *sera*.

Stanotte venne arrestato il duca Cajanello a motivo di due lettere ch'egli ha ricevuto da Francesco II. Vennero pure arrestati alcuni membri di un Comitato borbonico, tra cui un tal di Ruggero e due parrochi della città. Dicesi che la congiura fosse estesa, e che vi prendessero parte cinque vescovi. L'indignazione contro i reazionari è generale; la tranquillità completa.

Parigi, 7 *aprile* (*sera*).

Varsavia, 7. La Società agronomica è sciolta. Sono creati Comitati agricoli in varie provincie. I borgomastri impopolari in parecchie città sono stati destituiti.

Napoli, 7 *aprile*, *ore* 9 15 *pom*.

Dicesi che il generale Bosco sia a Napoli da cinque giorni, venutovi per prendere la direzione del movimento riazionario, che doveva scoppiare ierisera. La polizia è sulle sue traccie.

Si scoprono le fila della congiura, molto estesa anche nelle provincie. In alcuni luoghi è scoppiata e vi ebbero fatti orribili. Molti preti furono arrestati, fra cui sette parroci della città. Il paese, benissimo disposto, reclama dal Governo misure energiche.

Napoli, 7 *aprile*, *ore* 11 30 *pom*.

Nei dintorni di Napoli furonvi ieri piccoli tentativi di riazione, che vennero repressi immediatamente dalla Guardia Nazionale. Per eccitare alla riazione, i borbonici avevano fatto correre la voce di uno sbarco di austriaci in Manfredonia. Sonosi arrestati molti exofficiali e preti che hanno parte nella cospirazione. Stanotte furono trovate armi e munizioni nascoste in città. I giornali e l'opinione pubblica reclamano l'allontanamento dei soldati borbonici da Napoli e dalle provincie.

Il Ruggiero arrestato non è l'antico ministro, ma un membro della camarilla di Ferdinando II.

Parigi, 7 *aprile* (*sera*).

Pesth, 7. La gioventù prepara per questa sera un grande *charivari* al vescovo di Haas, che assisteva ieri all'apertura della Dieta.

Belgrado, 7. venti famiglie bulgare del pascialicato di Viddino emigrarono nella Serbia a motivo delle imposte in favore dei Tartari.

Parigi, 8 *aprile* (*matt.*).

La *Patrie* e il *Pays* annunziano l'arrivo in Berlino del conte di Pourtalès, ambasciatore prussiano a Parigi. Il conte di Pourtalès è stato ricevuto dal Sovrano; e credesi ch'egli debba surrogare al ministero degli affari esteri il barone di Schleinitz, il quale è ammalato.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
8 aprile 1861 — Fondi pubblici

1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in c. 74 75, 75, 74 75
in liq. 74 70 p. 30 aprile 73 p. 31 magg.
C. della matt. in c. 75, 75, 74 90, 75 10, 75 10, 75

Fondi privati.

Azioni Città di Torino 1861. C. d. m. in c. 385

G. FAVALE, gerente

CITTÀ DI GENOVA

Occorrendo al Municipio di Genova un numero di Pompieri Cantonieri in aumento dell'attuale Compagnia, si rendono di pubblica ragione le condizioni d'ammissione, cioè:

1. Avere l'età non minore di anni 21 e non maggiore di 36.
2. Sapere leggere e scrivere e redigere un processo verbale.
3. Essere celibe.
4. Di robusta complessione.
5. Di constatata probità ed onoratezza.

Sono preferiti quei cittadini che hanno compito il loro servizio nella milizia attiva.

I Pompieri Cantonieri godono una paga di L. 730 annue, e partecipano per metà nel prodotto delle conciliazioni e delle multe per contravvenzioni ai Regolamenti di Polizia Municipale; inoltre a titolo d'ingaggiamento ciascun Pompiere Cantoniere ha diritto ad un premio di L. 150.

Chiunque vorrà concorrere a questi posti dovrà presentarne personalmente domanda al Sindaco.

Genova, 3 aprile 1861.

Il Sindaco G. GAVOTTI.

MUNICIPIO di CHIVASSO

Il sottoscritto notifica che il 10 prossimo aprile, alle ore 10 mattutine, nell'aula di detto Municipio, avrà luogo l'incanto per l'appalto della riscossione dei diritti di Gabella competenti alla città di Chivasso, per un triennio a cominciare dal primo imminente luglio, in aumento dell'annuo fitto di asta di L. 27,999, 33.

Le condizioni sono visibili nella civica segreteria alle ore d'ufficio.

Chivasso, 29 marzo 1861.

Il Sindaco Not. FERRERI.

AVVISO

Dalla Compagnia della Strada Ferrata Vittorio Emanuele, avente sede e domicilio legale in Chambéry, dovendosi inerentemente alla sentenza del tribunale di commercio di Torino delli 28 giugno 1860, confermata dall'ecc.ma Corte d'appello con altra delli 28 dicembre successivo, rimettere al sig. marchese Emanuele Lucerna di Rorà, i titoli definitivi delle nove azioni liberate della cessata Società della Ferrovia di Novara, i cui certificati provvisori portanti i numeri dal 24732 al 24734, e dal 24756 al 24761 inclusivamente, vennero ad esso sig. marchese derubati, come dal suo giuramento prestato avanti il prelodato tribunale di commercio sotto il 25 p. p. gennaio; conseguentemente visto il disposto delle precitate sentenze, quello dell'art. 16 dello Statuto Sociale della cessata Società della Ferrovia di Novara, ed infine le disposizioni di cui agli art. 1, 2, 3 e 4 della convenzione per la fusione seguita tra essa Società e quella della Ferrovia Vittorio Emanuele, stata approvata con legge 15 agosto 1857, inseguendo anche l'instanza del prefato signor marchese, si diffida chiunque abbia interesse che, trascorsi mesi sei dalla terza inserzione del presente avviso in questa Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che vi sia opposizione, si rimetteranno al prelodato signor marchese Lucerna di Rorà, a luogo e vece dei prementovati titoli, le equivalenti nove azioni liberate della Compagnia della Strada Ferrata Vittorio Emanuele, di 500 franchi caduna, con godimento dal primo dicembre 1856, oltre ad un'aggiunta di L. 120 per ognuna, ed il pagamento degli interessi sovra ogni azione decorsi, sì e come risulteranno dovuti.

Il tutto, ben inteso, sotto le garanzie e cautele a fornirsi dal prelodato sig. marchese Lucerna di Rorà, a mente delle stesse sentenze sovra citate.

Il delegato speciale della Compagnia V. E. in Torino
T. OLDOFREDI.

ECARRISSAGE
SOCIETA' ANONIMA

Si prevengono i signori Azionisti, che il Consiglio d'Amministrazione della Società, in sua seduta 18 corr. marzo, d'accordo colla Commissione nominata dall'Assemblea, ha deliberato di convocare l'Assemblea generale straordinaria per il giorno di domenica 14 aprile venturo, all'ora una pomeridiana, nel locale della Società, via Saluzzo, num. 3, piano terreno.

Sono pregati d'intervenirvi tutti gli Azionisti, che, a termine degli articoli 79 e 80 degli Statuti sociali, sono possessori di 5 o più Azioni, inscritte a loro favore, almeno un mese prima del giorno sovra stabilito.

Torino, 29 marzo 1861.

LA DIREZIONE.

STRADEFERRATE di Stradella e Piacenza

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione i signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale pel giorno 22 dell'imminente mese di aprile, alle ore 10 antim., alla sede della Società in Torino, via dell'Ospedale, n. 24, per deliberare sul resoconto annuale prescritto dall'art. 24 degli Statuti sociali.

Saranno ammessi all'adunanza tutti i possessori di cinque azioni, i quali a tutto il giorno 18 di detto mese avranno depositati i loro titoli alla Cassa della Società.

Torino, 30 marzo 1861.

L'AMMINISTRAZIONE.

Esclusivo deposito all'ingrosso
DI ESSENZA D'ACETO
della premiata fabbrica nazionale di **Maurizio LASCHI**, di Vicenza
presso M. BELLOC *e* COMP.
Via Alfieri, num. 10, *Torino.*

LO STATUTO
SPIEGATO AL POPOLO

con un appendice sul Diritto Elettorale dell'Avv. LUCIO FIORENTINI.
Adottato per le scuole serali e festive della provincia di Brescia.
Quarta Edizione ricorretta ed accresciuta.
Prezzo Cent. 90 ital.
In Torino presso il libraio Schiepatti.

Il Tipografo Libraio Editore
GIACINTO MARIETTI
Ha trasferto i suoi magazzini di libreria sotto i portici di piazza S. Carlo, accanto al n. 10, sull'angolo della piazza e via Alfieri.

I coniugi Taroboiro Giovanni e Margarita Grosso, pregano chiunque avesse diritto con giustificati titoli sulla proprietà da essi posseduta da tre anni nel comune di Rivarossa, regione Bondonio, di indirizzare entro il venturo aprile le dimande a Casale, agli stessi coniugi, che fisseranno il giorno pel pagamento.

Casale, 29 marzo 1861.

Taroboiro Giovanni.
Margarita Taroboiro nata Grosso.

EDIFICIO IDRAULICO
con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampli caseggiati, posto sullo stradale di Lanzo, a miglia 9 1/2 da Torino,
DA VENDERE *a comode more*
Dirigersi al not. V. Int. Operti, *Doragrossa*, 28

AMMINISTRAZIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE

SEZIONE TICINO

Prodotti dal giorno 19 *a tutto li* 25 *Marzo*

Linea Torino-Ticino

Voce	Importo	Totale
Viaggiatori	L. 48429 90	
Bagagli . .	» 2641 93	
Merci a G. V.	» 6324 85	77855 63
Merci a P. V.	» 19233 33	
Prodotti diversi	» 1226 20	
Quota p. l'eserc. di Biella	L.	4027 40
Minimo id. di Casale	»	5600 »
Quota id. di Susa	»	10971 56
Quota id. d'Ivrea	»	2598 93
Totale	L.	101053 54
Dal 1 genn. al 18 marzo 1861	»	1015328 02
Totale generale	L.	1116581 56

PARALLELO

Prodotto prop. 1861	L. 77855 63	613 71
Corrispond.te 1860	» 78469 34	in più
Media giorn.ra 1861	» 10260 92	1418 41
id. 1860	» 8842 51	in più

Linea Santhià-Biella

Voce		Importo
Viaggiatori	L.	3862 90
Bagagli	»	101 85
Merci a G. V.	»	267 95
Merci a P. V.	»	1587 85
Totale	L.	5820 55
Dal 1 genn. al 18 marzo 1861	»	50269 90
Totale generale	L.	56090 45

Linea Vercelli-Valenza

Voce		Importo
Viaggiatori	L.	4924 45
Bagagli	»	146 05
Merci a G. V.	»	829 »
Merci a P. V.	»	3459 15
Totale	L.	9358 65
Dal 1 genn. al 18 marzo 1861	»	86280 30
Totale generale	L.	95638 95

Linea Torino-Susa

Voce		Importo
Viaggiatori	L.	7686 45
Bagagli	»	335 30
Merci a G. V.	»	1450 65
Merci a P. V.	»	5156 35
Totale	L.	14628 75
Dal 1 genn. al 18 marzo 1861	»	133007 15
Totale generale	L.	147635 90

Linea Chivasso-Ivrea

Voce		Importo
Viaggiatori	L.	3916 65
Bagagli	»	101 15
Merci a G. V.	»	242 25
Merci a P. V.	»	937 85
Totale	L.	5197 90
Dal 1 genn. al 18 marzo 1861	»	51593 95
Totale generale	L.	56791 85

DIFFIDAMENTO

La sottoscritta, amministratrice dei beni mobili ed immobili appartenenti all'eredità del defunto di lei marito Giovanni Negro, diffida il pubblico dal fare qualunque contratto relativo ai suddetti beni colli Giuseppe ed Edoardo fratelli Negro, loro rispettivi figli, dichiarando che terrà per invalido qualunque contratto come sovra espresso.

Torino, il 6 aprile 1861.

Margarita Siravegna vedova Negro
Amministratrice.

DA AFFITTARE *al presente in casa Trivella, accanto alla bealera dei molini di Dora*

Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di rocca o torcitore da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano.

ASSICURAZIONI GENERALI
IN VENEZIA

Compagnia a PREMIO FISSO eretta nel 1831, regolarmente autorizzata

CAPITALE SOCIALE, RISERVE di UTILI e PREMJ, ANNUO INTROITO per INTERESSI e PREMJ
Come dal Bilancio dell'esercizio 1859, circa Italiane Lire

QUARANTACINQUE MILIONI

Pagamenti fatti per risarcimento di danni e spese inerenti a tutto l'anno 1859, oltre

OTTANTASEI MILIONI

e quasi **OTTO MILIONI** nel solo 1859

come dal relativo Elenco nominativo, stampato e pubblicato, degli assicurati che furono risarciti

ASSICURAZIONE NELL'ANNO 1861 CONTRO AI DANNI CAUSATI DALLA

GRANDINE

Per aderire ai desiderii ed alle sollecitazioni di moltissimi Proprietarii, Affittavoli e Coltivatori, i quali praticamente ora illuminati dagli stessi risultati dell'esperienza veggono nel sistema della sigurtà a PREMIO FISSO *l'unico sicuro modo per garantire, mercè d'un contributo previamente cognito ed invariabile, la realtà delle proprie rendite nel caso fossero colpite da grandine*; la Compagnia, ad onta dello sfavorevole esito avutone anche nel decorso anno, ma animata dal suaccennato intendimento, s'indusse nullameno a continuare la prestazione di tale sigurtà, ed *assumerà di risarcire, in base di valori unitarii prestabiliti, i danni dalla percossa della grandine causati alla quantità dei prodotti campestri, realmente raccoglibile dai terreni sui quali furono assicurati.*

Le Agenzie principali, munite delle necessarie facoltà, presteranno in conseguenza tale specie di sigurtà a cominciare da 10 aprile prossimo.

Quelli che bramassero approfittarne vogliano adunque ad esse rivolgersi per le notizie necessarie sia sulla Tariffa dei Premii, sia sulle varianti, al confronto del decorso anno, introdotte nelle condizioni della *Polizza* o Contratto di assicurazione, e fra le quali figura la riduzione da CINQUE p. 0/0 sulla somma assicurata a solo TRE p. 0/0, come limite dei *danni non risarcibili*, per cui la Compagnia *risarcirà così integralmente* tutti quelli che eccederanno detto 3 per 0/0.

Le Agenzie suddette si faranno un dovere di dare ogni desiderato schiarimento anco per tutti gli altri rami di sigurtà dalla Compagnia trattati, cioè:

ASSICURAZIONI CONTRO A' DANNI CAUSATI DAL FUOCO E DALLA ESPLOSIONE DEL GAZ

ASSICURAZIONI SULLA VITA DELL'UOMO NELLE DIVERSE LORO RAMIFICAZIONI

DI RENDITE VITALIZIE IMMEDIATE O DIFFERITE,
DI MERCI VIAGGIANTI PER FIUMI, CANALI E LAGHI, PER TERRA E PER MARE;
come inoltre per la Istituzione delle

TONTINE SARDE

OVVERO ASSOCIAZIONI MUTUE SULLA VITA

SOCIETÀ NAZIONALE CHE HA SUA SEDE IN TORINO

dalle ASSICURAZIONI GENERALI fondata e nell'*esclusivo interesse* dei Socii da esse amministrata, impiegando le quote di associazione versate dai medesimi, ed i relativi interessi, nell'acquisto di *Cartelle di Rendita dello Stato*.

28 marzo 1861.

L'Ufficio della *Compagnia* in *Torino* è posto al piano nobile della casa al n. 1, in via di Po.

Vendita agli incanti

Di stabili della Congregazione di Carità di Manta (Saluzzo), da aver luogo in Manta nel giorno 23 aprile corrente, ore 2 pomeridiane, nella casa di detta Congregazione, lungo la via Ruata bassa, divisi in quattro lotti, come infra:

Lotto primo.

Podere denominato il Tetto Regis, in territorio di Manta, composto di case, vigna, campi, prato, castagneto e boschi cedui, formanti un appezzamento riunito di are 960, 84 (giorn. 25, 28) sul prezzo di L. 7,000, ivi compresi diversi vasi vinarii ed attrezzi rurali.

Lotto secondo.

Bosco ceduo ivi, di are 48, 65 (g.te. 1, 27), sul prezzo di L. 50.

Lotto terzo.

Altro bosco ceduo ivi, di are 100, 72 (giorn. 264), sul prezzo di L. 250.

Lotto quarto.

Altro bosco ceduo in territorio di Saluzzo, di are 306, 74 (giorn. 8, 05), sul prezzo di L. 500.

Le condizioni della vendita sono visibili in Manta, nell'Ufficio della Segreteria stessa, casa propria, lungo detta via Ruata bassa.

Manta, il 2 aprile 1861.

Il notaio delegato Angelo Buttini.

CITAZIONE

Con atto dell'usciere Giovanni Maria Chiarle, addetto al tribunale del circondario di questa città, 3 corrente aprile, sull'instanza del signor Samuel Vita Foa, negoziante ivi, venne citato a mente dell'art. 61 del codice di proc. civile, il signor Cesare Ricci, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire in via sommaria semplice, fra giorni 10 nanti il sullodato tribunale, per subire la condanna al pagamento di L. 1293, 61, residuo portato da scrittura 14 aprile 1857 e parte da altra 4 aprile 1859, coi relativi legittimi interessi e colle spese ad accertarsi.

Torino, 5 aprile 1861.

A Gatti p. c.

NOTIFICANZA.

Ad instanza di Treves Tobia negoziante, con atto dell'usciere Taglione del 5 corrente, venne citato il signor cav. Alessandro Massimino, ex-colonnello a disposizione del ministero, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti il signor giudice della sezione Po, il 12 pur corrente mese, alle ore 8 di mattina, onde assistere alla dichiarazione che verrà fatta dal sig. tesoriere centrale dello Stato, ed a quelle provvidenze che saranno del caso.

Torino, Po, 5 aprile 1861.

Taglione Francesco *usciere.*

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Gioanni Maria Chiarle, addetto al tribunale di circondario di Torino, venne sotto li 26 marzo ultimo, notificata al signor Francesco Giuseppe Baudin, domiciliato a Marsiglia (Francia), la sentenza proffertasi dal prelodato tribunale, il 15 febbraio 1861, nella causa ivi vertita tra il detto Baudin, Giovanni e Federico, padre e figlio Boudrandi e Santi Gastaldi Benedetto, a mente degli art. 61, 62 e 230 del cod. di proc. civ.

Torino, 6 aprile 1861.

Magnaldi sost. Baretta proc. capo.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto del 27 marzo p. p. dell'usciere Taglione, ad instanza del signor Antonietti Pietro, venne notificata alla signora vedova Marietta Nieddu Cugia, d'ignoto domicilio, copia della sentenza del signor giudice della sezione Po, in data del 23 stesso marzo 1861.

CITAZIONE

A richiesta della ragion di negozio Laurenti e Tencone, corrente in questa città, con atto dell'usciere Bartolomeo Savant, 2 corrente, venne citato il Nicola Moretti impresaro, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il tribunale di commercio di Torino, all'udienza delli 16 andante aprile, ore 2 pomeridiane, per ivi vedersi far luogo alla conferma del decreto dell'ill.mo signor presidente del prelodato tribunale del 30 passato marzo, con cui fu inibita l'Amministrazione dell'ospedale civile d'Alessandria, di nulla pagare al predetto Nicola Moretti, sino alla concorrente di lire 2239, cent. 20 ed accessorii.

Torino, 3 aprile 1861.

Rivetta sost. Castagna.

CITAZIONE

A termini dell'articolo 61 del vigente codice di proc. civ. si notifica essersi ad instanza della Tipografia scolastica di Sebastiano Franco e figli e Comp., stabilita in questa capitale, citato per atto dei 3 corrente mese dell'usciere Agostino Bixio, il signor Antonio Marguerat, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a comparire in via ordinaria fra il termine della regia legge, nanti il tribunale del circondario di Torino, per ivi vedersi condannare al pagamento a favore della ditta richiedente della residua capitale somma di L. 21967, centesimi 50, per prezzo stampa di libri e carta, coi relativi interessi dalla giudiciale domanda e colle spese, con autorizzazione della stessa ditta di addivenire alla vendita per pubblici incanti, di tutte le copie da essa ancor ritenute a rischio, pericolo e spese dallo stesso Marguerat.

Torino, 3 aprile 1861.

Crosetti sost. Scotta.

ESTRATTO DI BANDO
Per vendita di un Lanificio

Nel giorno di sabato 27 corrente aprile, alle ore 3 pomeridiane, in Biella ed in una sala al secondo piano della casa delli sigg. cav. Coppa, avv. Decaroli, ed eredi Bella Fabar barone, nanti il sottoscritto notaio delegato, avrà luogo l'incanto instato dalli proprietari sigg. Giovanni Domenico e Bartolomeo, fratelli Benzio, per la vendita di un corpo di fabbrica ad uso di lanificio con fucina e caduta d'acqua, con tettoie, molino da meliga e segala, con campo e prato annessi, formanti un corpo solo, di are 104, 01, a Cossato, unitamente a varie macchine ed altri oggetti mobili relativi, in due lotti.

Sarà aperto l'incanto del lotto primo su L. 32115 e quello del lotto secondo su lire 2514, sotto l'osservanza delle condizioni risultanti dal bando 28 marzo ora scorso.

Biella, 3 aprile 1861.

F. Bartolomeo Ramella not.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Il tribunale di circondario di Torino con sentenza del 16 febbraio 1861 confermò, ad instanza di Barba Angelo, il decreto d'inibizione 14 scorso novembre all'Amministrazione dell'Ospedale di S. Giovanni di questa città, di nulla pagare a Federico Appaix Del Fen, residente in Lione.

Torino, 28 marzo 1861.

Mariano Giuseppe p. c.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale del circondario di Torino, con sua sentenza in data 16 marzo 1861, ad instanza del signor Lorenzo Audano, domiciliato in Torino, autorizzava contro Giovanni Prè, già domiciliato in Torino, ed in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, l'espropriazione forzata per via di subasta degli stabili nella medesima descritti, siti sulle fini di Torino, nella regione Basse di Dora, fissando per l'incanto il primo del prossimo venturo mese di giugno.

Tale sentenza venne al signor Giovanni Prè notificata a mente dell'art. 61 del codice di proc. civile.

Torino, 3 aprile 1861.

Giordano sost. Chiora.

AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Torino, con sentenza del primo aprile corrente, autentica dal sottoscritto, e relativa ad incanto dell'infradescritto stabile, aperto nanti il detto tribunale sulla base di L. 9500, offerte da Margherita Bardessono, moglie Rabezzana, come instante la subasta, dopochè già aveva offerto sole L. 2200, deliberò il detto stabile per il prezzo di L. 16000, a favore del signor Lorenzo Moretta.

Il termine legale per l'aumento del sesto a tale prezzo scade nel giorno 16 del corrente aprile.

Lo stabile consiste in un terreno, con casa entrostante, in Torino, nell'ingrandimento della sezione Po, via del Cannon d'Oro, porta num. 5 bis, distinto con parte del num. 138 1/2, nella sezione 71 della mappa, coerenti il cav. Gani, la detta via e Pietro Ropolo.

Torino, 2 aprile 1861.

Gaspare Mussino sost. segr.

TRASCRIZIONE

Si notifica a tutti gli effetti che di diritto e specialmente degli articoli 2303, 2304 e seguenti del cod. civ., che nel giorno 16 marzo 1861, fu transcritto nell'ufficio della conservazione delle ipoteche della città di Vercelli, al vol. 37 delle alienazioni, art. 67, l'atto di vendita definitiva fatta dal signor marchese Felice Carlo Gozzani di San Giorgio fu Giovanni Nepomuceno, abitante a Casale, al signor marchese Raffaele De-Ferrari fu Andrea, duca di Galliera, domiciliato in Genova e residente a Parigi, rogato detto atto in Genova dal notaio Giacomo Borsotto, il 2 marzo 1861, in essa città insinuato li 8 marzo corrente, dei varii beni stabili posseduti dal venditore marchese di S. Giorgio, nel territorio di Trino, cioè, grangia o tenimento parzialmente nominato di Lucedio, cogli entrostanti fabbricati civili e rustici, e le scorte, fra le principali coerenze dei poderi di Leri e Darola, già facienti parte dell'Abbadia di Lucedio, grangia o tenimento denominato di Montarolo, coi fabbricati in esso esistenti e le scorte, confinante coi poderi di Leri e Ramezzana e colla foresta di Montarolo, già appartenente all'antica Abbadia di Lucedio, con metà della foresta di Montarolo, che confina colle due grangie di cui sopra, e con quella di Castel-Merlino: quali beni formano una complessiva superficie di ettari 699, are 56, cent. 55, e sono portati alla matrice cadastrale della città di Trino, all'articolo 10319, e alla sez. C, ai numeri di mappa dall'uno al 49, dal 52 al 56, dal 60 al 71, dal 73 al 96, dal 100 al 165, e nella sez. D, dal num. 1 al 10, al 18, dal 20 al 24, dal 26 al 45, dal 49 al 56, ed ai num. 58, 59, 61, 62 e 63, composti detti beni di fabbricati civili e rustici, risaie, prati, giardini, boschi cedui, pista, molini, magazzino, spezieria, scuderia, corte, pascoli, strade, canali, gius d'acqua, campi, boschi e ghiacciaia, per il prezzo di 1,103,982 lire e cent. 93, così fissato nella vendita definitiva del 1861, a motivo del fitto pagato già dal conduttore di Lucedio al venditore fino al dì 11 novembre 1861 e che nella promessa di vendita del 16 luglio 1860, stipulata in Casale agli atti del notaro Luigi Aliberti, insinuata a quell'ufficio il 14 agosto detto anno, col pagamento di Ln. 68,263 e 80, erasi indicato di 1,150,000 lire, perchè il fitto si era promesso esigibile dal compratore dall'11 novembre 1860 in poi, il quale prezzo di L. 1,103,982 e 93, potrebbe eventualmente essere diminuito di Ln. 4400, giusta l'articolo 12 del contratto 2 marzo 1861 e per le cause di cui in esso.

Dogliotti proc. capo.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.